

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA IN FARMACOLOGIA MEDICA

Emanato con Decreto 23 dicembre 2011, n. 1613 Entrato in vigore il 23 dicembre 2011



UFFICIO AFFARI GENERALI, ORGANI E RAPPORTI SSN

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052/9136 – Fax +39 0332 219039 Email: <u>affari.generali@uninsubria.it</u> - PEC: <u>ateneo@pec.uninsubria.it</u>

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!



REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA IN FARMACOLOGIA MEDICA

INDICE

| Art. 1 - Costituzione | 3 |
|-------------------------------------|----|
| Art. 2 - Finalità | .3 |
| Art. 3 - Organizzazione | .3 |
| Art. 4 - Funzionamento e gestione | .3 |
| Art. 5 - Personale | .4 |
| Art. 6 - Finanziamento e Patrimonio | .4 |
| Art. 7 - Modifiche al regolamento | .4 |



Art. 1 - Costituzione

- 1. E' costituito presso l'Università degli Studi dell'Insubria il "Centro di Ricerca in Farmacologia Medica".
- 2. Concorrono alla costituzione e al funzionamento del Centro il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Morfologiche.

Art. 2 - Finalità

- 1. Il Centro ha lo scopo di promuovere l'attuazione di programmi di ricerca e di servizio nonché l'approfondimento scientifico e culturale delle diverse tematiche inerenti le discipline farmacotossicologiche in ambito medico, tra cui:
 - a. Farmacocinetica clinica e monitoraggio farmacologico;
 - b. Farmacologia sperimentale e clinica, di base e applicata;
 - c. Consulenza farmacoterapeutica e farmacotossicologica;
 - d. Ricerca e consulenza farmacogenetica;
 - e. Allestimento, controllo, verifica di protocolli di sperimentazione clinica dei farmaci;
 - f. Formazione specialistica in farmacologia e tossicologia medica;
 - g. Informazione, documentazione ed educazione sanitaria in ambito farmacologico;
 - h. Predisposizione di linee guida e protocolli terapeutici;
 - i. Stesura e aggiornamento di prontuari e formulari ospedalieri;
 - j. Allestimento e gestione di sistemi integrati di farmacovigilanza;
 - k. Valutazioni di farmacoepidemiologia e farmacoeconomia.
- 2. Il Centro persegue inoltre lo scopo di formare esperti e trasmettere e scambiare informazioni sulle tematiche sopraindicate tra le unità operative del settore operanti presso altri dipartimenti o istituzioni di ricerca o laboratori di aziende industriali.

Art. 3 - Organizzazione

- 1. Sono organi del Centro:
 - a. Il Consiglio Scientifico
 - b. Il Direttore
- 2. Il Consiglio Scientifico è costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori afferenti al Centro e da un rappresentante per ciascun corso di dottorato che svolge la propria attività presso il centro. Il Consiglio Scientifico può cooptare fino ad un massimo di tre membri esterni di comprovata esperienza e qualificazione sulle tematiche costitutive del Centro.
- 3. Il Direttore del Centro è eletto al proprio interno dal Consiglio Scientifico tra i professori di ruolo e i ricercatori universitari ed è rinnovato ogni due anni.

Art. 4 - Funzionamento e gestione

- 1. Al centro è attribuita autonomia nei limiti previsti dallo Statuto, dai pertinenti Regolamenti di Ateneo e in ogni caso dalla normativa vigente. Per la gestione finanziaria e contabile si applicano le disposizioni previste dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità per le unità di spesa.
- 2. Il Centro ha sede amministrativa presso uno dei due Dipartimenti, cui è affidata la gestione amministrativo-contabile. In sede di prima costituzione la sede amministrativa è presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale. Successivamente potrà essere disposto diversamente su proposta degli organi del Centro.



- 3. Il Direttore del Centro ha la rappresentanza e la responsabilità del Centro e ne sovrintende al funzionamento e alle relazioni esterne. Convoca e presiede il Consiglio Scientifico e dà attuazione alle relative deliberazioni, predispone la relazione annuale sull'attività del Centro. Dispone direttamente le spese nei limiti previsti dalle norme vigenti. Designa un membro del Consiglio Scientifico a sostituirlo in caso di indisponibilità o impedimento temporaneo.
- 4. Il Consiglio Scientifico è l'organo collegiale di riferimento per la gestione organizzativa e patrimoniale nonché di indirizzo e di programmazione dell'attività del Centro. Approva i contratti e le convenzioni con Enti esterni. Sovrintende alla gestione delle entrate e delle spese, alla ripartizione dei finanziamenti e alla approvazione dei programmi di attività del Centro. Fissa le linee generali di attività del Centro determinando il programma delle attività scientifiche e identificando i responsabili funzionali dei singoli progetti. Approva le richieste di nuove afferenze al Centro ed esprime parere consultivo nel bilancio di previsione. E' validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri di diritto.

Art. 5 - Personale

1. Il Centro può disporre, anche a tempo parziale, di personale tecnico-amministrativo messo a disposizione dalle strutture organizzative che concorrono alla costituzione del Centro. Il distacco è deliberato dal Consiglio della struttura organizzativa interessata con il consenso degli interessati.

Art. 6 - Finanziamento e Patrimonio

- 1. Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:
 - a. dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dai Dipartimenti che concorrono alla sua costituzione, per quanto attiene ai finanziamenti di progetti di ricerca di rilevanza nazionale o di Ateneo;
 - b. da Enti pubblici di ricerca, Fondazioni o Società scientifiche per la partecipazione a progetti di ricerca di loro interesse;
 - c. dal Ministero della Sanità e dalle Regioni nell'ambito del finanziamento della ricerca biomedica;
 - d. da proventi derivanti da attività di servizio anche svolte in collegamento con progetti di ricerca;
 - e. da Industrie o Aziende per la partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo di nuovi farmaci.

Art. 7 - Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvate dal Senato Accademico.